

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DEI DIPENDENTI

PREMESSE

Le seguenti disposizioni sono dirette a definire le modalità di segnalazione degli illeciti ed il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti pubblici, allo scopo di garantire una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie e pregiudizievoli in ambito lavorativo, al fine di incoraggiare la denuncia delle irregolarità, quale strumento precipuo nella emersione di fenomeni corruttivi interni.

Lo scopo principale delle presenti disposizioni è quello di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona, rendendo nota la propria identità, per segnalare fatti illeciti di cui è venuto a conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, fornendogli al tempo stesso chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di presentazione, al fine di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, come dubbi e incertezze circa la procedura e timori di ritorsioni.

Resta fermo che l'Autorità prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. L'invio di segnalazioni anonime ed il loro trattamento avviene, tuttavia, con una procedura distinta e differente rispetto a quella approntata per le segnalazioni oggetto della presente sezione.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le condotte illecite in argomento comprendono non solo i veri e propri delitti contro la pubblica amministrazione (Titolo II Capo I Codice Penale) ma anche le situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (a titolo esemplificativo i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro).

Le condotte segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, ciò al fine sia di tutelare l'interesse del terzo soggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia di evitare che l'amministrazione svolga attività ispettive poco utili e dispendiose. Ad ogni modo non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore

degli stessi, essendo sufficiente che, in base alla propria esperienza, ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto illecito che sta denunciando. In questa prospettiva è necessario che la segnalazione sia il più possibile particolareggiata e offra il maggior numero di elementi utili a consentire le opportune verifiche.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere circostanziata e deve riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti, e deve essere tale da contenere tutti gli elementi utili alla verifica ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della stessa.

La segnalazione deve, pertanto, contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (per es. qualifica e/o servizio presso cui opera) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- indicazione di ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata al superiore gerarchico, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'A.N.A.C.

La segnalazione presentata al superiore gerarchico deve essere trasmessa, in maniera tempestiva e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, da costui al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il segnalante può inviare la segnalazione compilando il modulo (che si allega in appendice al presente documento) appositamente predisposto e reso disponibile dall'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti, nella quale sono, altresì, precisate le modalità di compilazione ed invio. Il segnalante può altresì presentare la segnalazione con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purchè contenente gli elementi essenziali sopra indicati.

La segnalazione dovrà essere trasmessa mediante:

- posta elettronica: segretariogenerale@provincia.arezzo.it
- servizio postale : Segreteria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Arezzo - P.zza della Libertà 3 - 52100 Arezzo . In tal caso per usufruire della

garanzia di riservatezza è necessario che la segnalazione sia inserita in una busta che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale".

La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione compete lo svolgimento della prima fase istruttoria diretta ad accertare la fondatezza dei fatti segnalati, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, compresa la richiesta di eventuali integrazioni o chiarimenti al segnalante, nonché l'eventuale audizione di altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Terminata la fase istruttoria, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà decidere di archiviare la segnalazione, se ritenuta infondata in maniera evidente e manifesta, oppure dovrà trasmetterla - in relazione ai profili di illiceità riscontrati - ai seguenti soggetti, competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:

- Dirigente del Servizio in cui si è verificato il fatto, se non vi siano ipotesi di reato, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza compresa, se del caso, l'azione disciplinare;
- ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e A.N.A.C. per i profili di rispettiva competenza;
- Dipartimento della Funzione Pubblica.

I soggetti interni all'amministrazione informano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

TUTELA DEL SEGNALANTE

La tutela nei confronti del segnalante consiste nel garantire che nei suoi confronti non si verifichi alcuna ritorsione, discriminazione o penalizzazione, in forma diretta od indiretta, in conseguenza della denuncia effettuata.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione, ritorsione o penalizzazione in conseguenza della propria denuncia deve informare il Dipartimento della Funzione Pubblica di tale accadimento affinché, accertata la fondatezza, possano essere adottati gli interventi necessari a rimediare agli effetti negativi di tale situazione e si provveda a perseguire disciplinarmente l'autore della discriminazione.

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha, pertanto, come scopo precipuo quello di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, sia nella fase di ricezione della segnalazione

sia in ogni fase successiva

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi, sia che si tratti di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, sia nel caso di invio all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed al Dipartimento della Funzione Pubblica.

In tali casi la trasmissione dovrà avvenire precisando che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs 165/2001.

Inoltre la segnalazione di cui alla presente disciplina - ai sensi del comma 4 art. 54 bis del D.Lgs . 165/2001 - è sottratta al diritto d'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90.

L'identità del segnalante può essere rivelata solo nel caso in cui vi sia il consenso espresso del segnalante stesso oppure nel caso in cui la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, circostanza che tuttavia deve essere comprovata da quest'ultimo in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

L'anonimato del segnalante non è, inoltre, opponibile in tutte le ipotesi previste per legge (per es. indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni organi di controllo etc) .

La tutela fornita al dipendente che segnala tali illeciti trova applicazione quando la sua condotta non integra un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione e costui sia in buona fede, quindi la tutela non trova applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false, rese con dolo o colpa.

RESPONSABILITA'

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte di coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

Il segnalante è responsabile penalmente nel caso in cui la segnalazione integri gli estremi del reato di calunnia o diffamazione ed è, inoltre, responsabile in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, nel caso di forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, come ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del presente istituto.

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO
AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D-LGS. 165/2001**

DATI DEL SEGNALANTE

Nome del segnalante	
Cognome del segnalante	
Codice fiscale	
Telefono	
E.mail	

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDOTTA ILLECITA

Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto (cognome, nome, qualifica) ¹	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con le quali è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto	

DESCRIZIONE DEL FATTO

--

RAGIONI PER LE QUALI LA CONDOTTA E' RITENUTA ILLECITA ²

--

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE

--

Data _____

Firma _____

¹ possono essere inseriti più nomi

² a titolo esemplificativo : il fatto è penalmente rilevante, oppure è posto in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare, oppure il fatto è tale da arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione, oppure il fatto è tale da arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione.